

Ecc.mo Consiglio di Stato in s.g.

Sez. VI - r.g. 1975/08

A S.E. Il Presidente

Istanza per decreto presidenziale ex art. 21, comma 9 l. 1034/71

nell'interesse della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Paolo Carrozza e Gian Piero Contu, giusta delega a margine del ricorso in appello, nonché del presente atto, proposto

contro **COCCO RAIMONDO COSTRUZIONI srl**, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Ballero e dal prof. Benedetto Ballero

per l'annullamento, previa sospensione, della sentenza del TAR Sardegna, II. n. 129/08

\*\*\*

1. Con ricorso in appello (r.g. 1975/08) notificato in data 7 marzo 2008 e depositato in data 11 marzo 2008, la Regione Sardegna ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della sentenza del TAR Sardegna, n. 129/08, con la quale sono stati annullati gli atti regionali con i quali l'area di Tuvixeddu - Tuvumannu è stata dichiarata di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'art. 140 d.lgs. 42/04 (c.d. codice Urbani).

Nel ricorso si è evidenziata l'erroneità della sentenza del TAR e la legittimità dei provvedimenti di vincolo annullati, sottolineando, in estrema sintesi:

a) che non vi è alcun vizio nella procedura di nomina della

### PROCURA

Nella mia sottoindicata qualità, delego a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la Regione Autonoma della Sardegna nella presente fase cautelare del giudizio di appello ed a sottoscrivere il presente atto, con ogni facoltà, compresa quella di farsi sostituire, il Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, il Prof. Avv. Paolo Carrozza, l'Avv. Gian Piero Contu confermando l'elezione di domicilio presso lo studio legale del primo in Roma, Via Dora, 1. Cagliari, li

Il Presidente della  
Regione Sarda  
Renato Soru

*Renato Soru*  
*Autografo*  
*V. Cerulli*

Commissione regionale per il paesaggio, avendo la Regione correttamente esercitato il potere di nomina in base all'art. 33 della l.r. 45/89 e costituito la Commissione, sostituendo le precedenti commissioni provinciali decadute, nel rispetto dell'art. 137 del Codice Urbani, norma immediatamente applicabile e cogente per la Regione;

- b) che non sussiste alcun difetto o errore di istruttoria o di motivazione o carenza di partecipazione al procedimento di approvazione del vincolo di cui al provvedimento impugnato, in quanto: l'istruttoria è stata completa e basata non solo su dati storici, ma anche attuali, tenendo conto dell'effettivo stato dei luoghi, tanto da graduare il vincolo nell'area in diverse zone con differenti livelli di tutela e vietando l'edificazione nella sola zona di massima tutela (zona I); che la motivazione è adeguata e coerente con le previsioni del Codice Urbani;
- c) che la dichiarazione di notevole interesse pubblico è legittimamente posta anche in presenza di precedenti accordi di programma e atti convenzionali aventi contenuto parzialmente in contrasto (e in questa parte non ancora attuati) con la disciplina di tutela stabilita, la quale prevale sugli stessi (che devono essere conseguentemente rimodulati), in virtù della sovraordinazione dei poteri pubblici in materia di tutela del paesaggio e della

priorità dei valori paesaggistici su tutti gli altri interessi afferenti il territorio;

- d) che non vi è alcun sviamento, peraltro nemmeno provato, in quanto la Regione ha esercitato il potere alla stessa attribuito per i fini di tutela imposti dalla legge e già perseguiti con l'approvazione del P.P.R.; il cosiddetto progetto Clement è in realtà solo uno studio a carattere orientativo, redatto e presentato successivamente alla proposta della Commissione regionale.

2. Con riferimento a detto ricorso, si segnala che in queste ore, come dimostrano le allegate fotografie, l'impresa controinteressata Cocco Raimondo srl sta realizzando, proprio davanti alle grotte, derivanti da antichi insediamenti rupestri (assimilabili ai "sassi" di Matera), rinvenute nell'area, opere in cemento armato, che coprono gli inestimabili reperti archeologici, e che renderanno pressoché impossibile, tra pochi giorni, un accettabile ripristino dello stato dei luoghi, necessario per la tutela della zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sulla cui legittimità la Sezione è chiamata a decidere.

A fronte di un comportamento così aggressivo, che non intende neppure aspettare i pochi giorni necessari per giungere alla camera di consiglio di trattazione dell'istanza di sospensione, si rende necessaria l'adozione di un decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 21, comma 9 l. 1034/71, che eviti ulteriori gravi compromissioni fino alla data della camera di consiglio.

3. Si osserva sul punto che il confronto tra gli interessi pubblici e privati opera pacificamente nel senso della prevalenza dell'interesse paesaggistico-ambientale e culturale su quello privato dei costruttori. Sul tema, la giurisprudenza di codesto Consiglio di Stato è pacifica nell'affermare che *"nella ponderazione degli opposti interessi, facenti capo all'amministrazione e al privato, appare opportuno assegnare prevalenza, nelle more della definizione del giudizio di merito, a quello pubblico a non vanificare medio tempore il vincolo posto a salvaguardia dello stato dei luoghi"* (C. Stato, sez. VI [ord.], 12.1.1996, n. 42).

### PQM

Si chiede l'adozione di decreto presidenziale ai sensi dell'art. 21, comma 9 l. 1034/71.

Si chiede altresì l'autorizzazione alla notifica della presente istanza alle parti del giudizio a mezzo fax di studio del prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli.

Roma, 13 marzo 2008

prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli

prof. avv. Paolo Carrozza

avv. Gian Piero Contu

CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente DELLA VI SEZIONE

Vista l'istanza che precede;

Visto l'art. 12 della legge n. 205/2000

AUTORIZZA

la notificazione del presente ricorso a mezzo telefax.

Roma,

IL PRESIDENTE



## RELATA DI NOTIFICA

A richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, come sopra rappresentata e difesa, previa autorizzazione presidenziale, si notifica la suesposta istanza a:

1) **Cocco Raimondo costruzioni srl**, in persona del legale rappresentante, e per essa ai suoi procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, avv. ti Stefano Ballero e Benedetto Ballero, nel domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76, a mezzo fax 070/660503

2) **Comune di Cagliari**, in persona del sindaco pro-tempore, presso il Municipio di Cagliari, in Via Roma 145, a mezzo fax 020/6777037  
070/6777054  
070/6777014

3) **Nuove Iniziative Coimpresa Srl**, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa agli avv. ti Pietro Corda ed Antonello Rossi, suoi procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. to Antonello Rossi, in Cagliari, via Bellini n. 26, a mezzo fax 070/44972 (AVV. CORDA 070/281090)

4) **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, in persona del Ministro pro-tempore, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, a mezzo fax 06/68897670

06/68897608  
06/68897649

**5) Nuove Iniziative Compresa Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa gli avv.ti Antonello Rossi, Pietro Corda e Duccio M. Traina, con domicilio eletto in Roma, Via Carducci n. 4, a mezzo fax 06/4827355**